

Udine, 13 gennaio 2023

Oggetto: Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione

Circolare numero 001/2023

In breve

La Legge di Bilancio per il 2023 prevede un'ampia serie di disposizioni finalizzate, tra l'altro, alla regolarizzazione in via agevolata di violazioni di diversa natura, alla chiusura delle liti pendenti, alla rottamazione e allo stralcio delle cartelle esattoriali.

Per quanto di competenza dello scrivente Studio, si segnala in particolare la nuova definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione (AdR) nel periodo dal 01/01/2000 al 30/06/2022 (c.d. rottamazione quater).

La domanda per accedere alla definizione agevolata deve essere presentata **entro il 30/04/2023** mentre il versamento, in unica soluzione o della prima rata, deve essere effettuato **entro il 31/07/2023**.

Approfondimento

L'art. 1, commi da 231 a 252, della Legge 197/2022 (Legge Finanziaria 2023) prevede la possibilità di definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo dal 01/01/2000 al 30/06/2022.

Tale definizione agevolata consente al contribuente di estinguere il debito maturato nei confronti dell'AdR con il **pagamento del solo capitale e delle spese** per le procedure esecutive e la notificazione delle cartelle di pagamento/avvisi di addebito, con esclusione quindi delle sanzioni/somme aggiuntive, degli interessi di mora nonché dell'aggio esattoriale.

Sono escluse dalla definizione agevolata: le risorse comunitarie, come i dazi e le accise, l'Iva riscossa all'importazione, le somme recuperate per aiuti di Stato, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, le sanzioni pecuniarie di natura penale e le sanzioni per violazioni al Codice della strada (per queste ultime la definizione agevolata opera limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio).

Il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata deve presentare una specifica istanza, redatta su un apposito modulo che sarà presto reso disponibile dall'Adr sul proprio sito internet, entro il 30/04/2023.

L'Agente della Riscossione **entro il 30/06/2023** comunica al contribuente l'importo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata nonché quello delle singole rate richieste, nel numero massimo di diciotto.

Le scadenze e gli importi previsti sono i seguenti:

- **per il 2023: 31 luglio e 30 novembre**, importo di ciascuna rata pari al **10% delle somme complessivamente dovute**;

- **per gli anni successivi: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre** di ogni anno, importo di ciascuna rata pari al **5% delle somme complessivamente dovute**.

Nella determinazione di quanto dovuto l'AdR considera, scomputandoli, esclusivamente gli importi eventualmente già versati a titolo di capitale nonché di rimborso delle spese (per le procedure esecutive e la notifica) compresi nei carichi affidati.

A seguito della presentazione della istanza e relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) sono sospesi, fino alla scadenza della 1^a o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo in-canto con esito positivo;
- f) il debitore non è considerato inadempiente nell'ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d'imposta e ai fini della verifica della morosità da ruolo per un importo superiore a 5.000 euro, all'atto del pagamento da parte delle pubbliche Amministrazioni;
- g) è previsto il rilascio del Durc;
- h) le dilazioni sospese per effetto della presentazione dell'istanza sono automaticamente revocate;

Il pagamento della prima (o unica) rata delle somme dovute determina **l'estinzione delle procedure esecutive già avviate**, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione; i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'AdR prosegue l'attività di recupero.

La norma in esame prevede, infine, la possibilità di estinguere anche i debiti già oggetto di rottamazione (rottamazione, rottamazione-bis, rottamazione-ter, saldo e stralcio) per i quali si è determinata l'inefficacia della relativa definizione.

I Clienti che intendono avvalersi della nuova definizione agevolata dovranno in ogni caso verificarne l'opportunità e la convenienza col proprio Commercialista, anche con riferimento al complesso della propria situazione debitoria.